

L'Osservatorio sul diritto di famiglia

Diritto e processo

ANNO IX • FASCICOLO 1 • GENNAIO-APRILE 2025



Connessione e cumulo di domande

Lo Statuto giuridico del concepito

Violenza domestica e violenza assistita

**L'irrevocabilità del consenso nei nuovi procedimenti
su domanda congiunta**

Il paradosso di Pascal negli scritti del diritto di famiglia*

BARBARA M. LANZA

Avvocata in Verona, Vice direttrice del Consiglio della Scuola

Il contributo affronta il tema della scrittura giuridica nel diritto di famiglia alla luce delle recenti riforme processuali e dell'evoluzione della deontologia forense. L'analisi si concentra sui principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, oggi codificati nell'art. 121 c.p.c., e sul ruolo della lealtà professionale nella costruzione di una comunicazione giuridica rispettosa dell'interesse delle parti, in particolare del minore. Viene esplorata l'influenza dei protocolli redazionali, delle linee guida, della giurisprudenza e dei codici etici, con l'obiettivo di promuovere una scrittura consapevole, essenziale e responsabile, capace di coniugare tecnica e umanità nel processo familiare. L'atto giuridico non è solo strumento di difesa, ma spazio di responsabilità: attraverso le parole, l'avvocato incide sul conflitto e può contribuire a orientarlo verso una dimensione compositiva anziché distruttiva.

This paper explores the theme of legal writing in family law in light of recent procedural reforms and the evolution of legal ethics. The analysis focuses on the principles of clarity and conciseness in procedural documents, now enshrined in Article 121 of the Italian Code of Civil Procedure, and on the role of professional loyalty in fostering a legal language that respects the interests of the parties, especially those of the child. It examines the impact of drafting protocols, guidelines, case law and ethical codes, aiming to promote an informed, essential and responsible form of legal writing—one that merges technique and humanity within the family justice system. Legal writing is not merely a defensive tool, but a space of responsibility: through language, the lawyer influences the conflict and may help steer it towards a constructive rather than destructive resolution.

SOMMARIO: 1. L'evoluzione della scrittura giuridica ed il linguaggio del diritto. - 2. La relazione avvocato cliente nella scrittura giuridica. La collusione emotiva come ostacolo alla sinteticità e chiarezza. - 3. Scrivere per orientare: strategia e responsabilità nella comunicazione legale. - 4. Tra norme codici e protocolli, l'avvocato quale garante del processo. - 5. Limiti della scrittura difensiva e possibili sanzioni processuali. - 6. Scrivere con misura per servire il diritto.

1. L'evoluzione della scrittura giuridica ed il linguaggio del diritto

La riflessione sulla scrittura giuridica, da tempo al centro dell'attenzione dell'Accademia della Crusca, si è intensificata con l'introduzione del processo telematico e del contributo unificato. L'aver eliminato i limiti formali ed economici ha favorito, nella scrittura forense, l'abbandono della sintesi con un effetto che nuoce all'efficienza del processo. Si rinvergono negli atti interi brani di precedenti scritti, addirittura di documenti inseriti nel corpo dell'atto, e la pedissequa riproduzione di citazioni giurisprudenziali, copiate senza mediazione, a prescindere dell'effettiva rilevanza del contenuto nell'economia del procedimento¹. Questa deriva, purtroppo, ha un costo: un eccesso di parole comporta un dispendio inutile di energie per giudici e avvocati,

ti, rallenta il processo e alimenta un sistema autoreferenziale. Da qui la necessità, ormai ineludibile, di recuperare il valore della sintesi e della chiarezza non solo come esercizio stilistico ma, soprattutto, come strumento di giustizia².

L'interesse per la sintesi, da intendersi come capacità dell'autore di organizzare un ragionamento in funzione dell'obiettivo che si vuole raggiungere³, si è coniugato con la necessità di rispettare anche un'altra condizione per costruire un processo realmente efficiente⁴. In questo percorso, infatti, è essenziale abbandonare l'uso di arcaismi che appesantiscono la scrittura giuridica rendendola inutilmente celebrativa con espressioni come *testé*, *all'uopo*, *istituto di credito* anziché *banca*⁵; così come l'uso di forme impersonali – *si fa pre-*

* Contributo pubblicato previo parere favorevole, con modalità anonima, di un esperto esterno al Comitato scientifico.

¹ Argomentazioni sulle quali la Corte di cassazione si è soffermata in più occasioni. Per una sintesi, si veda Cass., sez. un., ord. 30 novembre 2021, n. 37552, secondo cui il ricorso va redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, selezionando i profili di fatto e di diritto rilevanti a fondamento delle doglianze proposte, così da offrire una rappresentazione concisa dell'intera vicenda e delle questioni giuridiche controverse. L'inservanza di questi principi può condurre a una declaratoria di inammissibilità qualora l'esposizione risulti oscura e lacunosa, pregiudicando la comprensione delle censure alla sentenza impugnata, in violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. In dottrina: A. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853; G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, 323; S. INGEGNIATTI, *Dovere di sinteticità e linea di confine tra atto prolioso ed esaustivo*, in *Giur. It.*, 2014, 2278 ss.; F. DE SANTIS, *La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza*, in *Il giusto proc. civ.*, 2017, 749.

² P. CALAMANDREI, *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Milano, 2022, 81. Efficace il paradosso dell'autore, secondo cui la chiarezza associata alla prolissità risulta meno efficace della brevità, anche se oscura.

³ I. PAGNI, *Tra regole del processo civile e consigli di buona scrittura*, in GRUPPO DI LAVORO SULLA CHIAREZZA E LA SINTETICITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI, *Breviario per una buona scrittura*, Roma, Ministero della Giustizia, 2018, 25. L'autrice richiama una sentenza del Consiglio di Stato che definisce la sinteticità non in base al numero di pagine o righe, ma nella proporzione tra la complessità delle questioni trattate e l'ampiezza dell'atto che le veicola; così Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900.

⁴ I. PAGNI, *op. ult. cit.* L'autrice sottolinea come l'efficienza debba andare di pari passo con l'effettività della tutela, richiedendo l'adozione di un linguaggio comprensibile per l'utente; una tecnica redazionale che organizzi il ragionamento in funzione dell'obiettivo da raggiungere; il recupero del gusto del bello scrivere, perché la scrittura è una forma di manifestazione che non può essere imbrigliata in eccessivi formalismi.

⁵ J. VISCONTI, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, in *Breviario per una buona scrittura*, cit., 17. L'autrice evidenzia le critiche rivolte al linguaggio forense, segnato da un lessico artificioso e desueto e da un eccessivo innal-